



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2022.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARNEODO MARCO - Presidente	Sì
2. GALLIANO NICOLA - Consigliere	Sì
3. GIANTI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
4. INAUDI ILENIA - Consigliere	Sì
5. PARTINICO SANDRO - Consigliere	Giust.
6. ACCHIARDI LEO - Consigliere	Sì
7. POLICRITI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. ARESE ALBERTO - Consigliere	Sì
9. VERUTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
10. AIMAR LIVIO - Consigliere	Sì
11. TERNAVASIO MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MANFREDI Mariagrazia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARNEODO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la sopracitata legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) descrivendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e disponendo all'art. 1 quanto segue:
 - . al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - . al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - . al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - . al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - . al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - . al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - . al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Atteso, inoltre, che:

- il comma 756 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
 - il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbero dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;
 - il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che fossero state individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso si sarebbe dovuto rispettare l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate, sarebbe stata applicabile solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
 - In tale contesto normativo il presente Consesso ha proceduto:
 - . con DCC n. 10 del 28/04/2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - . con la stessa DCC n. 10 del 28/04/2020 ad approvare, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 160/2019, le sottoelencate aliquote:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e la Categoria catastale C/1: aliquota pari al 4 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 1 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,2 per mille;
 - 6) terreni agricoli e abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: esenti;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,2 per mille.
 - 8) Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: esente;
- poi confermate anche per l'anno 2021 giusta DCC n. 4 del 30/03/2021;

ATTESO che si rende necessario ora procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

TENUTO CONTO del gettito IMU relativo all'annualità 2021 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

EVIDENZIATO che l'Esecutivo propone di confermare, per l'anno 2022, le aliquote applicate nell'anno 2021, confermando altresì una riduzione dell'aliquota imposta IMU per l'anno 2022 per casi specifici ovvero una aliquota ridotta pari al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui

capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione previa dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra. L'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge ed alle quali si fa rimando riproponendo lo schema elaborato dal Responsabile del Servizio, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

PRECISATO che viene riproposta in questa sede l'aliquota agevolata suddetta non essendo stato ancora approvato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'individuazione delle fattispecie oggetto di agevolazioni;

RITENUTO di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;

VISTO il regolamento comunale IMU approvato con D.C.C. N. 10 del 28/04/2020;

VISTI:

- Il d.Lgs n. 267/2000,
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti,

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di confermare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni ivi richiamate, le seguenti aliquote IMU anche per l'anno 2022:
 - a- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e la Categoria catastale C/1: **aliquota pari al 4 per mille;**
 - b- fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti;**
 - c- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari a 1 per mille;**
 - d- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 7,6 per mille;**
 - e- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,2 per mille;**
 - f- terreni agricoli e abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **esenti;**
 - g- aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,2 per mille.**
 - h- Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **esente;**

- 3) di confermare anche per l'anno 2022 l'applicazione di una riduzione dell'aliquota imposta IMU per "casi specifici" ovvero una aliquota ridotta pari al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione previa dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge cui si fa rimando, riproponendo lo schema elaborato dal Responsabile del Servizio, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;
- 4) di precisare che tale aliquota agevolata è stata confermata pur in presenza del disposto di cui all'art. 1 co. 756 della L. 160/2019 che prevede, con decorrenza 2021, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF, e ciò in quanto non è stato ancora licenziato dal MEF il decreto relativo all'individuazione delle fattispecie agevolative;
- 5) Di dare atto, in proposito, che si interverrà sul presente provvedimento per apportare le necessarie modifiche non appena verrà licenziato tale decreto;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022 e che l'imposta dovuta dovrà essere come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;
- 7) di confermare che l'importo minimo IMU da versare è pari a **6,00 Euro**, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 9) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

Dopodiché,

i medesimi componenti il Consiglio Comunale, con successiva, separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 la cui trattazione è posta al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ARNEODO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MANFREDI Mariagrazia